



Controprogetto indiretto all’Iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali». Modificazione della legge federale sulla protezione degli animali.

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
<p><i>art. 14 cpv. 2</i></p> <p>² L’importazione, il transito, l’esportazione e il commercio di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati sono vietati.</p>	<p><i>art. 14 cpv. 2–4 (3 e 4 nuovo)</i></p> <p>² Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none">a. l’importazione, il transito e il commercio di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali;b. l’importazione, il transito, l’esportazione e il commercio di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati. <p>³ Le pellicce e i prodotti di pellicceria sono considerati ottenuti infliggendo sofferenze agli animali quando il benessere degli animali utilizzati per la loro produzione è gravemente compromesso.</p> <p>⁴ Il Consiglio federale prevede deroghe per l’importazione e il transito a scopi non commerciali di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali.</p>
	<p><i>art. 14a (nuovo)</i></p> <p>Pellicce e prodotti di pellicceria: obbligo della prova</p> <p>¹ Chi importa o fa transitare pellicce e prodotti di pellicceria deve dimostrare che essi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali; ob. rientrano in una deroga al divieto di importazione o di transito. <p>² Chi commercia pellicce e prodotti di pellicceria deve fornire la prova che essi sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali.</p> <p>³ Chi cede pellicce e prodotti di pellicceria a un terzo deve fornirgli i giustificativi per poter adempiere all’obbligo della prova.</p>
	<p><i>art. 14b (nuovo)</i></p> <p>Pellicce e prodotti di pellicceria: prova dell’ottenimento senza infliggere sofferenze agli animali</p> <p>¹ La prova che le pellicce e i prodotti di pellicceria sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali è fornita se essi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. provengono da un Paese che vieta la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria infliggendo sofferenze agli animali; o

	<p>b. sono stati ottenuti secondo direttive di produzione riconosciute che vietano di infliggere sofferenze agli animali e il rispetto di tali direttive è controllato da un organismo di certificazione indipendente.</p> <p>² L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana un elenco dei Paesi di cui al capoverso 1 lettera a.</p> <p>³ Il Consiglio federale disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la procedura per l'inserimento di un Paese nell'elenco nonché la frequenza della revisione di tale elenco; b. il riconoscimento delle direttive di produzione da parte dell'USAV e i requisiti per gli organismi di certificazione; c. gli emolumenti per le attività dell'USAV di cui alla lettera b.
<p><i>art. 20 cpv. 1 frase introduttiva</i></p> <p>¹ A conclusione di un esperimento sugli animali, dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) pubblica i dati seguenti:</p>	<p><i>art. 20 cpv. 1 frase introduttiva</i></p> <p>¹ A conclusione di un esperimento sugli animali, l'USAV pubblica i dati seguenti:</p>
	<p><i>Art. 24 cpv. 1^{bis}-1^{quinquies} (nuovo)</i></p> <p>^{1bis} In caso di sospetto di importazione, transito o commercio illegale di pellicce e prodotti di pellicceria, l'autorità competente provvede al loro sequestro.</p> <p>^{1ter} Se non viene fornita la prova di cui all'articolo 14a capoverso 1 o 2, l'autorità competente confisca le pellicce e i prodotti di pellicceria sequestrati.</p> <p>^{1quater} Sono confiscate senza sequestro preliminare le pelli di cane e gatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. saranno o sono state importate, fatte transitare o esportate; o b. sono state commerciate. <p>^{1quinquies} Le pellicce, i prodotti di pellicceria e le pelli di cane e gatto confiscati vengono eliminati o, in caso di necessità particolari, conservati.</p>
<p><i>Art. 33 titolo</i></p> <p>Servizi specializzati cantonali</p>	<p><i>Art. 33 titolo e cpv. 2 (nuovo)</i></p> <p>Autorità cantonali di esecuzione</p> <p>² Le autorità cantonali di esecuzione possono delegare l'esecuzione dei divieti di cui all'articolo 14 capoverso 2 a un'altra autorità.</p>